



LOGO ENTE

COMUNE DI Cellamare

Città Metropolitana di Bari

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 86

L'anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di giugno, il *Revisore Unico Dott.ssa Maria Giuseppa Stallone* rilascia il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23 giugno 2021 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (Tari) 2021: Modifiche/Integrazioni", pervenuta mediante pec in data 23 giugno 2021;

L'Organo di Revisione,

Visto il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n.7 che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 53 c. 16 L. n.388/2000 come modificato dall'art. 27 c. 8 della L. n. 448/2001;

Visto il comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013;

Viste le nuove norme dettate dal D. Lgs. 116/2020, in modifica del Testo Unico Ambientale approvato con D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., attuative della Direttiva UE 851/2018, tra cui:

- nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti, venendo meno il concetto di assimilazione dei rifiuti previgente;
- abrogazione della normativa (lettera g) dell'articolo 198) che consentiva ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
- i rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di raccolta sono quelli previsti dall'art.

183 comma 1 lettera b ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani quelli individuati dall'art. 184 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dalle attività agricole, dalle attività di costruzione e demolizione, dalle attività artigianali, commerciali e di servizio che non siano classificabili come rifiuti urbani, né i rifiuti prodotti dalle attività industriali; 7

- introduzione dell'esonero della quota variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche che avviano al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico; 7

Dato atto che il D. Lgs. 116 è in vigore dal 26 settembre 2020 ma le principali novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano; 7

Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti Tari" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 02.09.2014 e modificato per ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 15.10.2020;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23 giugno 2021 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (Tari) 2021: Modifiche/Integrazioni";

Esaminato l'allegato "Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti Tari" composto di n. 45 articoli, di cui integrati/modificati gli artt. 2-3-4-11-16-18-24-26-27-33-37;

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di C.C. n. 42 del 23.06.2021 è apposto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio dott. De Astis Domenico in data 23.06.2021;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria dott. De Astis Domenico in data 23.06.2021;

Accertata la coerenza del Regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

esprime parere favorevole

sul "Regolamento per l'applicazione Tassa sui Rifiuti Tari" allegato alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 23.06.2021.

Lì, 26/06/2021

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Giuseppa Stallone

